

COMMISSIONE VII

DIFESA

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		MAGRÌ	332
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2509)	324	NAHOUM	331, 332, 333, 334
PRESIDENTE	324, 325, 328	TESI	328, 329
ANGELINI	326, 328	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
DURAND DE LA PENNE	325, 326	Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2420)	335
LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa	326, 328	PRESIDENTE	335, 336
MAGRÌ	328	LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa	336
VAGHI, Relatore	324, 327, 328	NAHOUM	336
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		VAGHI, Relatore	336
Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito (2450)	328	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	328, 329, 331, 332, 334, 335	Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2636)	337
BANDIERA, Relatore	328, 329, 331, 333, 334	PRESIDENTE	337, 339, 340, 341
DE MEO	329, 331, 332, 333, 334, 335	LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa	339, 340, 341
DURAND DE LA PENNE	333	MIGNANI	337, 341
LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa	329, 331, 332, 333, 334	VAGHI, Relatore	337, 339, 340, 341
LUCCHESI	331, 333	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	341

La seduta comincia alle 9,30.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 novembre 1973.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si intendono apportare modificazioni alla legge 12 novembre 1965, n. 1137, che riguarda l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Queste modifiche sono intese a introdurre taluni adattamenti che rendano la legge più rispondente alle esigenze che sono venute via via manifestandosi. In particolare, dobbiamo ricordare che l'articolo 2 abroga le norme che attualmente disciplinano la materia relativa al giudizio preventivo di idoneità a ricoprire la carica inerente al grado superiore per gli ufficiali dei servizi tecnici dell'esercito e nel contempo sopprime le commissioni competenti a formulare il predetto giudizio. Con tale abrogazione il legislatore ha inteso eliminare l'esistente duplicità di valutazione espressa allo stesso fine. Con l'articolo 69-bis che si aggiunge alla legge n. 1137, che è raggugliato all'articolo 3 del presente disegno di legge, si detta una nuova disciplina dei vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali del Servizio sanitario dell'esercito che conseguono una specializzazione. La nuova disciplina risulta essere necessaria perché quella attuale non pone alcun limite al conseguimento dei titoli per l'attribuzione dei vantaggi e consente così anche la possibilità di un cumulo di un numero indeterminato di tali specializzazioni con la conseguenza che può essere ampiamente superata la limitazione posta dalla legge nel fissare le aliquote di ruolo per il conseguimento dei vantaggi nei singoli gradi. Per ovviare ai cennati inconvenienti le nuove norme stabiliscono anche che

i vantaggi di carriera per i titoli di specializzazione vengano attribuiti una sola volta durante la carriera e i vantaggi siano concessi alla data del 31 agosto di ciascun anno agli ufficiali che abbiano conseguito il titolo tra il primo settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto. Tale termine è stato scelto anche per dare la possibilità di concedere il vantaggio in tempo utile prima delle determinazioni dell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare, che è prefissata al 31 ottobre. Vi è poi l'articolo 4 che mi lascia alquanto perplesso. Esso prevede, infatti, la abrogazione dell'articolo 70, della legge n. 1137, relativo ai vantaggi di carriera che spettano ai capitani e ai maggiori in possesso dei brevetti di pilota osservatore dall'aereo, di pilota osservatore dell'esercito, di pilota osservatore dall'elicottero. A tale proposito, devo ricordare che questi vantaggi erano stati attribuiti non solo per garantire uno sviluppo decoroso alla carriera degli interessati, ma altresì per compensare, per quanto possibile, gli stessi, data l'alta frequenza della mortalità per incidenti a causa di volo e data la ricorrente necessità, da parte di dette persone, di abbandonare anticipatamente il servizio perché logorate dalle fatiche operazionali del volo, per cui forse sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge, lasciando in vigore l'articolo 70 della legge n. 1137.

Coll'articolo 5, in analogia a quanto viene stabilito dall'articolo 116 della legge n. 1137, si prevede il computo per metà, ma non oltre i quattro quinti del periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea da parte degli ufficiali di complemento delle tre forze armate.

Con l'articolo 6 si provvede a sostituire il quadro XIV che riguarda il ruolo del servizio di amministrazione della tabella 1 annessa alla legge, apportando alcune modifiche ai periodi minimi di attribuzioni specifiche. In particolare, viene previsto che i colonnelli per cui attualmente non è richiesto alcun periodo di attribuzioni specifiche, svolgano per due anni le funzioni di direttore di amministrazione o altro incarico equipollente.

È da sottolineare il punto che riguarda la soppressione del corso superiore di addestramento. Detti corsi, mentre erano pienamente validi all'epoca dell'entrata in vigore della legge di avanzamento sopra citata ai fini della formazione professionale e della selezione degli ufficiali, risultano ora non essere più rispondenti allo scopo in quanto i ruoli hanno assunto caratteristiche di maggiore omoge-

neità, comprendendo in prevalenza ufficiali provenienti dai corsi di accademia e, quindi, già formati e selezionati. Di conseguenza, con l'articolo 7 si provvede alla soppressione di questi corsi di addestramento. Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, si è già disposto in tal senso con l'articolo 3 della legge n. 786 del dicembre 1972.

Con l'articolo 8 vengono inclusi tra le attribuzioni specifiche richieste ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, e tenenti colonnelli al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, alcuni incarichi analoghi per l'importanza delle relative funzioni. In particolare, viene stabilito per i colonnelli la validità ai fini dell'avanzamento, anche del periodo trascorso come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale generale, o incarico equipollente; e per i tenenti colonnelli viene riconosciuta la validità del periodo compiuto come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente.

L'articolo 9 intende sopprimere, per i colonnelli del ruolo naviganti normale, il requisito della permanenza di un anno presso un comando di grande unità o comando equipollente. L'articolo 10 prevede per i tenenti dell'Aeronautica - ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici - il computo nel periodo di attribuzioni specifiche richieste ai fini dell'avanzamento dell'eventuale frequenza dei corsi di specializzazione alla stregua di quanto è previsto dalla legge n. 52 del gennaio 1963. Con l'articolo 11, in corrispondenza alla soppressione dei corsi di addestramento prevista dall'articolo 7, si aboliscono per le armi e i servizi dell'esercito i vantaggi di carriera derivanti dai predetti corsi (per l'arma dei carabinieri ha già disposto l'articolo 4 della legge n. 786 del dicembre 1972). È da notare poi l'articolo 12 che, in applicazione del principio sancito dall'articolo 3, il quale vieta il cumulo dei vantaggi di carriera per lo stesso titolo, detta norma transitoria per gli ufficiali del servizio sanitario che abbiano conseguito la libera docenza in base alle disposizioni precedenti alla citata legge n. 924 del 30 novembre 1970. Analogamente l'articolo 13, in aderenza al principio di cui al precedente articolo 3, tende a dare una interpretazione autentica alla norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 69 della legge, nel senso che l'ufficiale in possesso di più titoli di specializzazione o di libera docenza non può oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano e in possesso di un solo titolo di specializza-

zione o di libera docenza. L'articolo 13 stabilisce, inoltre, il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per la presentazione dei titoli in precedenza conseguiti. Mi rimane di sottoporre all'attenzione dei colleghi un emendamento che potrebbe essere collocato come articolo 13-bis che recita nel seguente modo: « I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi soppressi al precedente articolo 11, ma che sono in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento e agli ufficiali che li frequentano continuano ad applicarsi i vantaggi di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

In conclusione, mentre rivolgo l'invito ad approvare il disegno di legge n. 2509, prego i colleghi di voler attentamente valutare le mie proposte che consistono nell'abrogazione dell'articolo 4 e nell'aggiunta dell'articolo 13-bis, che riguarda i corsi di addestramento alle funzioni superiori attualmente in via di espletamento.

PRESIDENTE. Comunico che sul presente disegno di legge la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole senza alcuna condizione. La Commissione affari costituzionali ha invece espresso parere favorevole a condizione che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 12 perché privo della necessaria precisione giuridica e a condizione che nel primo comma dell'articolo 13 non si faccia riferimento soltanto all'ufficiale del Servizio sanitario dell'esercito, ma abbia riguardo anche alle altre forze armate. La prima Commissione raccomanda poi che l'articolo 13, anche se mira a una preventiva determinazione del punteggio da attribuire a ciascun titolo di specializzazione, non escluda pregiudizialmente chea ciascuno di questi venga assegnato il valore che gli spetta secondo un corretto apprezzamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DURAND DE LA PENNE. Non credo che la correzione proposta dalla Commissione Affari costituzionali possa essere effettuata immediatamente.

PRESIDENTE. Non credo che sia un problema di tempi. L'ordine del giorno ci concede di presentare in questa seduta tutti quegli emendamenti che tengano conto dei suggerimenti

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

menti e degli inviti formali della prima Commissione. Ovviamente, questo sarà fatto dal relatore nel momento in cui concluderà la sua replica.

DURAND DE LA PENNE. Concordo con il relatore sull'abrogazione dell'articolo 4, considerata la vita dura che fanno i piloti e gli osservatori. Molti pensano che effettuino solo brevi tragitti da un punto a un altro, mentre stanno ore in volo in condizioni veramente difficili.

Debbo, tuttavia, formulare rilievi, anche all'articolo 16, che di fatto beneficia una sola persona. Ora, sarebbe importante che, prima di proporre emendamenti che ritardano l'andamento della legge, si esaminasse se le questioni siano di carattere generale o se riguardano una sola persona. Tra l'altro, questo articolo avrebbe effetto retroattivo rispetto alle promozioni già effettuate nel corpo delle capitanerie di porto e verrebbe promosso un ufficiale molto giovane, mentre i suoi colleghi più anziani, che non hanno avuto la possibilità di fare il comando per motivi di servizio, dovrebbero già usufruire di una di quelle due posizioni di riserva che si hanno se non si viene promossi. Per questi motivi, chiedo l'abrogazione dell'articolo 16 e presenterò un emendamento in tale senso.

ANGELINI. Non siamo contrari in linea di massima a questo provvedimento anche perché dal Senato ci è venuta l'assicurazione che questo non incide sul numero chiuso stabilito dalla legge approvata ultimamente sull'alta dirigenza. La presentazione, però, di questa « leggina » è la dimostrazione che non si vuole affrontare un disegno organico sull'avanzamento degli ufficiali, come è stato assicurato più volte dal Governo qui in Commissione.

Abbiamo visto che in questa discussione vi sono dei pareri vincolanti da parte di altre Commissioni, si è proposta l'abrogazione dell'articolo 16 da parte dell'onorevole Durand de la Penne, mentre lo stesso relatore ha proposto l'abrogazione dell'articolo 4. Questa è la dimostrazione delle difficoltà che ci si presentano ogni qual volta discutiamo di queste legghine che creano squilibri nell'ambito delle forze armate.

Il gruppo comunista sarebbe favorevole alla creazione di un comitato ristretto che rivaluti queste indicazioni venute dalla Commissione e formuli un giudizio più esatto sul provvedimento che vogliamo approvare.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero ricordare alla Commissione che questo disegno di legge è un correttivo finale ad una legge su cui altre volte abbiamo discusso. Anche tenendo conto del quadro che si va predisponendo in sede di ministero, il Governo ha ritenuto doveroso presentare un disegno di legge che certamente ha una articolazione complessa perché riguarda varie sfasature che nel tempo si sono determinate, alcune per difficoltà proprie della legge del 1955, altre per le nuove situazioni che via via nel corso di questi 19 anni si sono andate verificando.

Vorrei tranquillizzare l'onorevole Angelini che questo disegno di legge è stato predisposto proprio per sanare una situazione esistente in vista di un disegno generale che il Governo ha in animo di presentare.

In tale quadro, va visto questo provvedimento che non può essere scorporato in alcune sue parti senza che poi non si sia costretti nuovamente a presentare proposte parziali per cercare di ritoccare una situazione di carattere generale.

Comprendo i motivi di perplessità che hanno indotto il relatore a presentare un emendamento abrogativo dell'articolo 4, ma vorrei far notare che già nel 1955 il problema degli ufficiali osservatori era un problema molto sentito e aveva bisogno di incentivazioni. Allo stato attuale, non soltanto questa incentivazione si è determinata largamente ma diventa addirittura un intralcio e di squilibrio il vantaggio di carriera che agli ufficiali osservatori avevamo assicurato.

Credo che il discorso vada visto secondo i tempi e i momenti. Oggi, quelle necessità non solo sono superate, ma potrebbero obiettivamente determinare un intralcio per i pari grado che si vedrebbero scavalcati.

Condivido in pieno la proposta del relatore di un articolo aggiuntivo 13-bis relativo ai corsi superiori perché per i corsi che sono attualmente in atto ci sembra giusto assicurare il vantaggio di carriera così come previsto dalla legge vigente.

Mi sembrano, inoltre, fondate le preoccupazioni espresse dall'onorevole Durand de la Penne per quanto riguarda l'articolo 16 che in realtà ha determinato turbative nell'ambito di questi ruoli particolari e che fanascere il sospetto che si possa cercare di agevolare certe situazioni, per cui condivido la sua proposta di soppressione dell'articolo 16.

Vorrei anche dire qualcosa in merito alle questioni sollevate dalla Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 12 credo che vada visto in relazione alla soppressione della libera docenza così come è stato disposto dalla legge 30 novembre 1970, n. 924. L'ultimo comma ha la funzione di evitare che gli ufficiali in possesso dei requisiti a suo tempo richiesti per il conseguimento della libera docenza, i quali non hanno potuto conseguirlo in seguito alla soppressione del titolo, possono essere scavalcati da colleghi meno anziani in ruolo che per avventura possiedono il ripetuto titolo.

Quindi questo ultimo comma è l'applicazione pratica di una legge soppressiva della libera docenza sulla quale si è tanto discusso nel Parlamento e nel Paese, per cui sembrerebbe strano che non ne dovessimo tenere conto. Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 13, esso deve fare necessariamente riferimento ai soli ufficiali medici dell'esercito, perché per i medici della marina e dell'aeronautica non esiste l'istituto dei vantaggi di carriera. Non si è voluto, cioè, determinare una sperequazione fra l'esercito e le altre due forze armate ma si è voluto mettere tutti sullo stesso piano.

Con questi chiarimenti, che in parte eliminano le perplessità che possono sollevarsi su questo provvedimento, mi auguro che il disegno di legge possa essere sollecitamente varato, tenendo anche presente che mentre per alcuni gradi le commissioni di avanzamento hanno completato il loro esame, per altri gradi (in particolare per i gradi da tenente colonnello in giù) le commissioni di avanzamento hanno fatto in modo di soprassedere poiché, essendo questo disegno di legge stato già approvato da un ramo del Parlamento, attendevano che anche l'altro ramo si esprimesse in proposito. Prego anche il collega Angelini di non insistere sulla nomina di un Comitato ristretto, considerato che il disegno di legge, in conseguenza degli emendamenti proposti dal relatore e dall'onorevole Durand de la Penne dovrà essere rinviato al Senato, mentre dovrebbe essere sollecitamente approvato in modo da dare la possibilità alle commissioni di avanzamento di riprendere il loro lavoro, che si sarebbe dovuto concludere entro il 31 dicembre. Tra l'altro, queste commissioni avevano notato che al Senato l'approvazione del disegno di legge era avvenuta all'unanimità, per cui non pensavano che nuove difficoltà di fondo potessero insorgere presso la Camera dei deputati.

VAGHI, *Relatore*. Ringrazio il rappresentante del Governo per avere accettato la mia

proposta di aggiungere articolo 13-bis, tuttavia debbo ancora insistere sull'abrogazione dell'articolo 4 o comunque proporre un emendamento alternativo. L'articolo 4 propone talune modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali, in particolare prevede l'abrogazione dei vantaggi di carriera per i capitani e maggiori dell'esercito e dei carabinieri brevetati piloti e osservatori. Vi sono però gli ufficiali subalterni (sottotenenti e tenenti) che sono stati brevetati in questi ultimi anni che si spaventano dinanzi alla prospettiva di vedersi privati di un diritto, per cui in alternativa aggiungerei un secondo comma che recita nel seguente modo: « Nei confronti degli ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, del brevetto militare di pilota osservatore dell'esercito o del brevetto di pilota osservatore dall'elicottero continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore ». Concordo con il rappresentante del Governo nel pregare il collega Angelini di voler soprassedere sulla richiesta di un Comitato ristretto al fine di accelerare i tempi, considerato che, se fosse accettato lo emendamento all'articolo 13 e all'articolo 4, il disegno di legge dovrebbe ritornare al Senato. Tra l'altro il provvedimento doveva essere discusso nel mese di ottobre poi per una serie di motivi siamo arrivati al mese di febbraio.

Debbo, poi, raccomandare al sottosegretario che questi corsi, che devono essere soppressi, non vengano effettuati anche se vi è un ritardo nell'entrata in vigore della legge. Vi è, infatti, un certo timore da parte di coloro che sono costretti a frequentare tali corsi: essi dovrebbero trasferirsi, abbandonare la famiglia per poi magari tornare indietro dopo appena un mese.

Per quanto riguarda l'articolo 16, ho avuto anch'io alcune perplessità. Debbo però fare presente che abolendo l'articolo 16 dobbiamo abolire anche l'articolo 8 e che gli ufficiali che attendono sono almeno otto, secondo quanto mi è stato detto telefonicamente. Il problema, comunque, potrà essere maggiormente approfondito al Senato, se saranno accolti gli emendamenti proposti.

In conclusione, invito nuovamente la Commissione ad approvare l'emendamento 13-bis e l'emendamento all'articolo 4 tendente ad abrogare il primo comma o, in alternativa, ad aggiungere un secondo comma che prenda in considerazione coloro che sono già in possesso del brevetto. Auspico, infine, che il collega Angelini ritiri la proposta di costituire

un Comitato ristretto, in modo che si possa giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Angelini se, dopo le dichiarazioni del Governo e del relatore, intenda insistere per la nomina di un Comitato ristretto. A questo punto, debbo però fare presente che noi siamo tenuti a trasformare in emendamenti le condizioni poste dalla Commissione Affari costituzionali e che il parere del rappresentante del Governo si discosta notevolmente da tali condizioni.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ho voluto soltanto ricordare che non si determina una sperequazione, come potrebbe sembrare a una lettura superficiale del disegno di legge, in quanto i vantaggi di carriera non sono previsti per gli ufficiali medici della marina e dell'aeronautica, ma soltanto per i medici dell'esercito.

PRESIDENTE. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 12 e tale parere ha carattere vincolante. La Commissione comunque potrebbe adottare una soluzione intermedia tra le proposte emendative degli articoli 4, 12 e 13 e la proposta del gruppo comunista di nominare un Comitato ristretto.

Si potrebbe, quindi, per guadagnare tempo, rinviare alla Commissione affari costituzionali il disegno di legge per un riesame del parere già espresso, tenendo conto delle osservazioni formulate dal sottosegretario Lattanzio a nome del Governo. Nello stesso tempo diamo mandato al relatore di perfezionare lo esame degli emendamenti presentati.

MAGRI. Vorrei chiedere al relatore se non ritiene che il suo emendamento soppressivo dell'articolo 4 abbia dei riflessi sull'articolo 11, e che sia pertanto necessario modificare anche la tabella n. 4 annessa alla legge.

VAGHI, Relatore. Certamente dovremmo apportare delle modifiche anche alla tabella.

ANGELINI. Non avevamo richiesto il comitato ristretto per rinviare la discussione.

Accettiamo quindi la proposta del presidente, perché vogliamo che l'iter del provvedimento sia il più rapido possibile.

PRESIDENTE. Può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito (2450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito ».

L'onorevole Bandiera ha facoltà di svolgere la relazione.

BANDIERA, Relatore. Il disegno di legge è stato già illustrato ampiamente in sede referente. Si tratta semplicemente di perequare le condizioni dell'esercito a quelle delle altre armi. Non comporta alcuna spesa e quindi mi auguro una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TESI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento che viene finalmente a riconoscere anche per l'esercito ciò che fino ad oggi era previsto solo per la marina e la aeronautica, cioè le ricompense al valore e al merito.

Pur esprimendo il nostro voto favorevole, non possiamo non ricordare criticamente che questo riconoscimento per l'esercito avviene con un notevolissimo ritardo, anche tenendo conto che l'ultima legge che perfezionava questi riconoscimenti per la marina e l'aeronautica risale al 1966. Ed è un ritardo anche più grave se si considera che esso non comporta alcuna spesa.

Vorrei in questa sede sollevare alcuni problemi che sono nell'ambito del disegno di legge. L'ultimo comma dell'articolo 1 recita: « Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano ». Quindi cittadini italiani ed anche cittadini stranieri. Nell'articolo 6 si stabilisce poi la composizione della commissione che deve esprimere il parere sulla concessione delle ricompense. Ora, a nostro parere, considerato che il riconoscimento può essere concesso a cittadini stranieri, dovrebbe far parte della commissione di cui all'articolo 6 anche un

funzionario del Ministero degli esteri. Inoltre, poiché il riconoscimento è previsto anche per cittadini italiani non militari, in queste commissioni giudicatrici dovrebbero essere ascoltati anche i presidenti delle regioni in cui abita quel cittadino per il quale è proposta la ricompensa. Proponiamo, infine, che anche le ricompense al merito siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, al quale spetta di emanare i decreti anche per quanto riguarda il consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.

PRESIDENTE. Ritengo che in merito all'ultima proposta avanzata dall'onorevole Tesi possano sorgere questioni di carattere costituzionale in quanto nel nostro sistema ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere proposto da un Ministro che ne assume la responsabilità e non da un organo collegiale, quali sono le Commissioni previste dal disegno di legge e citate dall'onorevole Angelini, per cui, qualora il gruppo comunista presenti un emendamento in tal senso, esso dovrà essere sottoposto al parere della I Commissione affari costituzionali.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ringrazio, anzitutto, il relatore per la sintetica ma puntuale relazione che tra l'altro fa riferimento ad altra precedente relazione svolta quando abbiamo esaminato il disegno di legge in sede referente. Vorrei, poi, ricordare che questo disegno di legge non fa che estendere all'esercito norme già in vigore per la marina e l'aeronautica, per cui le proposte avanzate dall'onorevole Tesi creerebbero una situazione completamente nuova, imponendo di rivedere il concetto di carattere generale. Debbo aggiungere che proprio in base allo spirito con cui sono assegnati questi riconoscimenti, è sempre lo Stato italiano, attraverso il Ministro della difesa, che giunge a certe decretazioni, anche se poi queste riguardano cittadini non militari o cittadini stranieri e sia nell'uno che nell'altro caso non sono mai sentite le autorità civili né, tanto meno, un rappresentante del Ministero degli esteri. Una cosa, infatti, sono le normali informazioni che debbano essere prese sui cittadini e, in particolare, sui cittadini stranieri, e un'altra cosa è, ad esempio, la presenza di un funzionario del Ministero degli esteri nelle commissioni, di cui all'articolo 6 (allora sarebbe molto più logico chiamare a far parte di queste commissioni il rappresentante del-

l'ambasciata di quel paese al quale appartiene il cittadino che deve essere premiato).

In conclusione, considerato che questo disegno di legge estende all'esercito ciò che è già in atto per la marina e per l'aeronautica, invito la Commissione a non prevedere situazioni nuove che determinerebbero la necessità di nuovi interventi anche negli altri settori. Mi dichiaro, quindi, contrario alle proposte avanzate.

BANDIERA, Relatore. Condivido le affermazioni fatte dal rappresentante del Governo. Il disegno di legge tende ad attuare una perequazione tra l'esercito e le altre due armi, per cui se modificassimo la normativa in esso prevista dovremmo modificare anche la normativa stabilita per la marina e per l'aeronautica e ciò mi sembra poco opportuno.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, ho l'impressione che non si è tenuto esattamente conto di che cosa stiamo discutendo. Quando, infatti, ci riferiamo a cittadini stranieri, si tratta di cittadini stranieri che in particolari situazioni possono essere aggregati a corpi militari italiani. E questo può essere il caso di studenti di accademie militari straniere o di militari di altri paesi.

Per quanto riguarda i civili, essi in ogni caso fanno parte dell'amministrazione militare e come diceva il sottosegretario dobbiamo tener ristretta la commissione nell'ambito militare. Sono quindi contrario agli emendamenti.

TESI. Ho ascoltato attentamente sia il sottosegretario che il relatore e mi sembra di cogliere una contraddizione per quanto riguarda il discorso dei civili. La lettera c) dell'articolo 6 recita: « un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato »...

BANDIERA, Relatore. Un funzionario civile del Ministero della difesa.

TESI. Allora deve essere precisato, altrimenti vi è contraddizione con quanto abbiamo detto prima.

DE MEO. Per altre benemerienze esistono altre istituzioni che provvedono a premiare i civili per azioni da loro compiute. Qui dobbiamo fermarci nell'ambito della difesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi quattro articoli non

sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze nonché imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

A) Atti di valore:

- 1) medaglia d'oro al valore dell'esercito;
- 2) medaglia d'argento al valore dell'esercito;
- 3) medaglia di bronzo al valore dell'esercito;

B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

- 1) croce d'oro al merito dell'esercito;
- 2) croce d'argento al merito dell'esercito;
- 3) croce di bronzo al merito dell'esercito.

Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano.

(È approvato).

ART. 2.

Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'esercito italiano.

La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

(È approvato).

ART. 3.

La medaglia al valore dell'esercito può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato.

È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'esercito, concessa alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite di cui al precedente comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'esercito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale.

Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'esercito, né l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(È approvato).

ART. 4.

La croce al merito dell'esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

La croce al merito dell'esercito può essere concessa « alla memoria »; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le ricompense al valore dell'esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Le ricompense al merito dell'esercito sono concesse dal Ministro della difesa.

Nell'ordine di successione delle insegne, la medaglia al valore dell'esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valor militare, la croce al merito dell'esercito subito dopo la croce al merito di guerra.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti, ma delle osservazioni di forma e di sostanza su cui la presidenza aveva osservato che se fossero state trasformate in emendamenti avrebbero dovuto comportare una richiesta di parere sulla loro costituzionalità o meno.

NAHOUM. Il ragionamento del gruppo comunista era che le medaglie al merito e al valore della marina e dell'aeronautica erano state istituite con vecchi decreti risalenti a periodi precedenti la Costituzione repubblicana. La nostra era una richiesta precisa, se cioè fosse consentito a un ministro concedere ricompense al merito dell'esercito *motu proprio*. Ora, poiché sappiamo che il capo supremo delle forze armate è il Presidente della Repubblica, la richiesta che ha fatto il mio gruppo è se può essere data al ministro della difesa la facoltà di concedere *motu proprio* queste ricompense senza che il Presidente della Repubblica, capo supremo delle forze armate e presidente di tutti gli ordini al merito della Repubblica, ne sappia niente. Questa è la questione che vogliamo sollevare e che ci pare abbia un certo peso. Se, comunque, la presidenza della Commissione e il rappresentante del Governo ci daranno una risposta che ci tranquillizzi, non presenteremo in proposito alcun emendamento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei porre in evidenza il problema sostanzialmente diverso del valore e del merito. Mentre, infatti, è sempre il capo dello Stato che effettua il riconoscimento del valore, il merito è concesso dal capo dell'amministrazione, come avviene del resto per tutte le amministrazioni dello Stato.

NAHOUM. Ma ciò avveniva con le vecchie leggi.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con le vecchie e con le nuove leggi, onorevole Nahoum.

DE MEO. Sono favorevole alle tesi del gruppo comunista perché mentre il capo di tutte le altre amministrazioni è il ministro, il capo di tutta l'amministrazione militare è il Presidente della Repubblica. Inoltre, i militari possono mettere queste ricompense, tradotte in insegne, sulla divisa, tanto è vero che si stabilisce anche un determinato ordine. Ritengo, pertanto, che in ambedue i casi la competenza spetti al capo delle forze armate, che è il Presidente della Repubblica.

BANDIERA, *Relatore*. Condivido il parere del Governo poiché altrimenti dovremmo modificare la normativa per le altre forze armate.

Tra l'altro; debbo fare presente che l'argomento portato dai colleghi comunisti non è determinante perché se mai sotto il regime monarchico il capo dello Stato aveva maggiori poteri per quanto riguarda le forze armate. Il problema principale è quello della differenza tra le ricompense al valore e quelle al merito e della equiparazione di queste ultime alle ricompense al merito concesse in tutte le altre amministrazioni. Ritengo, pertanto, che il principio non debba essere modificato.

LUCCHESI. Ricordo che, nell'ambito delle ricompense al valore militare di guerra, le ricompense al valore sono conferite dal Presidente della Repubblica, mentre le croci al merito sono concesse dal ministro. Quindi, in analogia a quanto previsto per le ricompense al valore militare, ritengo che l'articolo 5 non debba essere modificato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesi e Nahoum hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole: al valore, aggiungere le parole: e al merito.

Sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È respinto).

L'emendamento al secondo comma è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 5, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

ART 6.

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'esercito è espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'esercito e composta da:

a) due ufficiali generali dell'esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale arma;

b) un ufficiale generale di altra forza armata o della Guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'esercito;

c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'esercito.

Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il gruppo comunista ha sollevato alcune obiezioni e preoccupazioni circa l'articolo 6 la cui dizione secondo me è corretta, perché ad esempio se il soggetto da premiare è una guardia di finanza o una guardia di pubblica sicurezza è giusto che vi sia nella commissione un generale della finanza o un generale della pubblica sicurezza. Se il soggetto da premiare è un dipendente civile dello Stato ci deve essere un funzionario civile dell'amministrazione.

MAGRI. Dichiaro di votare a favore del testo dell'articolo 6 così come è formulato, intendendolo, però, per quello che esso suona e in relazione all'ultimo comma dell'articolo 1, cioè cittadini italiani senza alcuna limitazione non intendendo siano necessariamente cittadini italiani che prestino servizio presso il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze, ma qualunque cittadino italiano il quale dia un concorso particolarmente arduo ed effettivo ad imprese o studi volti allo sviluppo e al progresso dell'esercito italiano. Voterò, quindi, a favore intendendo che l'articolo

6 non restringe quanto è detto nell'articolo 1 (cittadini italiani e stranieri).

NAHOUM. L'onorevole Magri ha dato l'interpretazione esatta del provvedimento che si estende a tutti i cittadini italiani e stranieri, senza che siano necessariamente dipendenti dell'amministrazione pubblica. La contraddizione viene, invece, proprio dal modo con cui si è articolata la lettera c), che mi sembra molto restrittiva.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se si tratta di premiare un cittadino dipendente civile dello Stato, facciamo entrare nella commissione un funzionario dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Manca, allora, la rappresentanza del mondo civile non dipendente dallo Stato.

MAGRI. Vorrei rilevare che l'articolo 6 non può avere valore restrittivo. Secondo me l'articolo 6 prevede una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'esercito, composta da due ufficiali generali dell'esercito e con un ufficiale superiore dell'esercito che ha funzioni di segretario; vi possono essere casi particolari che si tratti di premiare un carabiniere ed allora uno dei due ufficiali generali è un ufficiale dell'Arma dei carabinieri. Se si tratta di premiare un militare della guardia di finanza o della pubblica sicurezza, si aggiunge in questo caso un ufficiale della guardia di finanza o della pubblica sicurezza. Se si tratta di premiare un dipendente civile dello Stato, si mette un funzionario civile dell'amministrazione. Se si tratta di premiare altri resta la commissione fondamentale: capo di stato maggiore dell'esercito, due ufficiali generali dell'esercito e un ufficiale superiore dell'esercito con funzioni di segretario. Questa è la mia interpretazione che desidero resti agli atti.

PRESIDENTE. L'onorevole de Meo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), dopo la parola: premiare, aggiungere le altre: un civile italiano o straniero e.

DE MEO. Ho presentato questa proposta di modifica in accoglimento delle preoccupazioni espresse dal collega Magri.

MAGRI. Io accetto il testo dell'articolo, non ho alcuna preoccupazione in merito.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

DE MEO. Questo provvedimento deve essere modificato e chiarito in sede di prima lettura, non può essere accompagnato in questa fase da interpretazione autentica. L'articolo 1 specifica i soggetti che possono essere premiati: noi riteniamo che la presenza di un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore sia valida e necessaria per valutare gli atti compiuti da tutti i dipendenti civili dello Stato ed anche da cittadini non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Il nostro emendamento, pertanto, recepirebbe tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Io proporrei, nel caso in cui il proponente insistesse per la votazione dell'emendamento, di accantonare momentaneamente l'articolo 6 che a mio giudizio potrebbe implicare dei riflessi costituzionali dal punto di vista del rigore applicativo; infatti, nel momento in cui si insistesse per la votazione della proposta di modifica, verrebbe ad essere modificato il sistema di cui al regio decreto 22 luglio 1938, n. 1324. Ora, poiché questa norma precede di molti anni la norma costituzionale, occorrerà esaminare se, in sede di raccordo (e questa operazione spetta evidentemente al relatore), la preoccupazione che ha indotto l'onorevole de Meo a presentare l'emendamento in esame sia o meno fondata. In sostanza, si tratterebbe di riconoscere ad una commissione composta dai soggetti di cui all'articolo 6 la facoltà di sceverare l'esistenza di titoli per la concessione di ricompense al valore o al merito dell'esercito.

BANDIERA, *Relatore*. Avevo dimenticato di ricordare che la normativa relativa alle forze armate è stata rivista con la legge 11 maggio 1966, n. 367 e rientra, quindi, nell'ordinamento repubblicano. Per quanto riguarda la composizione della commissione, mi sembra che essa rispetti i rapporti fra le amministrazioni dello Stato. Cioè, la presenza di un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore è prevista per il caso in cui un dipendente civile dello Stato sia proposto per una ricompensa in seguito al compimento di atti di valore. Nel momento in cui un Ministero intenda proporre per il premio un dipendente di un altro Ministero è necessario il concerto fra le due amministrazioni interessate. Mi sembra poi che nei casi di concessione di onorificenza da parte dell'esercito a cittadini non dipendenti dall'amministrazione dello Stato, la composizione della Commissione sia equilibrata e, quindi, non debba es-

sere alterata. Sono, pertanto, contrario agli emendamenti presentati.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero prendere la parola a questo punto anche perché probabilmente il mio precedente intervento non è stato sufficientemente chiaro ed ha suscitato delle perplessità. Io credo che l'emendamento de Meo sia valido nella misura in cui ci si preoccupi di valutare un civile. Però desidero dire, con molta sincerità, che se noi includiamo nella commissione un dipendente dell'amministrazione pubblica per valutare un civile, allora a mio avviso sarebbe molto più opportuno inserire in questo organo un rappresentante della regione o di altri enti. La misura in esame invece ha soltanto un valore cautelativo. Cioè, nel momento in cui un cittadino dipendente dello Stato debba essere valutato è giusto che l'amministrazione di provenienza possa esprimere il proprio parere in merito.

LUCCHESI. A mio giudizio la dizione della lettera a) non è molto esatta. Io credo che dopo l'espressione « due ufficiali generali dell'esercito » debba essere messo un punto, perché altrimenti si potrebbe intendere che quando deve essere premiato un soldato sia sufficiente la presenza di due ufficiali generali, mentre quando si deve premiare un carabiniere uno dei due ufficiali debba appartenere a tale arma.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I carabinieri sono la prima arma dell'esercito, per questa ragione è stata adottata questa formula.

NAHOUM. L'unico soggetto che non possa usufruire di alcuna rappresentanza è il civile non dipendente dallo Stato.

DURAND DE LA PENNE. Chiedo al rappresentante del Governo se questo provvedimento è uguale a quello in vigore per la marina e l'aeronautica.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con le variazioni sopraggiunte, è uguale.

DURAND DE LA PENNE. Ho votato contro l'emendamento perché altrimenti si sarebbe dovuto modificare anche la legge riguardante la marina e l'aeronautica. Mi sembra, inoltre, giusto che un cittadino che compia un'opera valida per le Forze armate debba essere giu-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

dicato da un funzionario del Ministero della difesa. Mi sembra, comunque, pleonastico indicarlo nella legge.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa precisazione potrà essere effettuata in sede regolamentare.

DE MEO. Dopo i chiarimenti dati dal rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento già presentato e ne presento un nuovo, al fine di rendere più chiara la dizione della lettera c) e in modo che vi sia una garanzia per l'amministrazione di appartenenza.

PRESIDENTE. L'onorevole de Meo ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c) dopo le parole « dirigente superiore » aggiungere le parole « dell'amministrazione di appartenenza ».

NAHOUM. Il mio gruppo voterà a favore dell'emendamento de Meo poiché chiarisce quale è la funzione di questo funzionario e non limita la concessione delle ricompense. Infatti, secondo la dizione originaria, poteva sembrare che queste ricompense venivano concesse solo ai dipendenti dell'amministrazione pubblica e non anche ai civili non dipendenti della pubblica amministrazione. Rimane, però, il fatto che, nel caso in cui debba avere la ricompensa un cittadino non dipendente dalla amministrazione pubblica, questi non avrà nella commissione nessuno che possa sostenere la sua tesi. Pertanto, secondo noi, bisognerebbe aggiungere un altro comma nel quale si preveda la presenza nella commissione del presidente della regione, qualora la ricompensa debba essere concessa a un cittadino non dipendente dall'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Meo.

(E approvato).

L'onorevole Tesi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d): « nel caso si tratti di valutare un cittadino non dipendente dall'amministrazione, il presidente della regione di residenza del cittadino proposto ».

BANDIERA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Tesi per i motivi già esposti.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Tesi. Il disegno di legge, infatti, prevede che le ricompense possono essere concesse oltre che a cittadini italiani e stranieri, anche a comandi, corpi o enti per cui si dovrebbe prevedere anche per questi una ipotetica rappresentanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tesi.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento de Meo.

(E approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'esercito è espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'esercito e composta da:

a) due ufficiali generali dell'esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale arma;

b) un ufficiale generale di altra forza armata o della Guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'esercito;

c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore della amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'esercito.

Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Poiché agli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente articolo 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

(È approvato).

ART. 8.

Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito dell'esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (Gabinetto) entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'esercito.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, numero 2284.

Il Ministro della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 10.

Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse e ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

(È approvato).

DE MEO. Parlo per dichiarazione di voto. Voterò a favore del provvedimento, e ringrazio il Governo per aver colmato, anche se con ritardo, questa lacuna. È sempre nell'ambito di questo quadro invito il Governo ad accelerare l'iter della proposta di legge n. 1816 che riguarda la modifica per la concessione della medaglia mauriziana che non comporta alcuna spesa, e che sana una situazione che è diventata penosa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di cessazione dal servizio perma-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

nente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica», già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Su questo provvedimento la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*: Con questo provvedimento si dà la possibilità di arginare un certo fenomeno di esodo specialmente nei ruoli tecnici e particolarmente qualificati che avevano in questi ultimi tempi assunto un aspetto di gravità tale da compromettere l'efficienza dei ruoli stessi.

Coll'articolo 1 si prevede che gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

Coll'articolo 2 viene precisato che « gravi motivi di servizio » devono intendersi anche le rilevanti deficienze degli effettivi nel grado e nel ruolo di appartenenza.

L'articolo 3 stabilisce chela facoltà del ministro prevista dall'articolo 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo nell'ausiliaria presentate ai sensi dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Rimandando per quanto non detto alla precedente relazione, auspico che la Commissione oggi approvi definitivamente questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NAHOUM. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge poiché purtroppo i motivi che portano alla cessazione dal servizio permanente, specialmente quello che riguarda le norme sul matrimonio, sono motivi a nostro avviso arcaici, che dovrebbero essere rivisti; come dovrebbe essere rivista la legge sull'avanzamento per quanto riguarda le lettere *f*) e *g*) dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Comprendiamo che questo provvedimento cerca di attenuare le ripercussioni di questa norma, ma meglio sarebbe stato modificarla. Noi auspichiamo, quindi, che questa modifica venga al più presto per superare lo stato di

disagio che esiste tra gli ufficiali del servizio permanente effettivi per disposizioni di legge chesecondo noi sono anche in contrasto con la Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore per quanto ha brevemente ricordato e vorrei tranquillizzare l'onorevole Nahoum che come altre volte abbiamo avuto occasione di spiegare, il Ministero non ritiene di poter abrogare completamente le norme sul matrimonio che allo stato attuale si riferiscono a due elementi particolari: l'età e per quanto riguarda l'aeronautica le deficienze di organico che tante volte sono state sottolineate e raccomandate all'attenzione dei colleghi.

Avendo ricordato i motivi di opportunità che inducono il Ministero della difesa a insistere in questo momento su questa tesi, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li pongo direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.

(È approvato).

ART. 2.

La norma dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica, riguardante la facoltà del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze de-

gli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo può essere disposto per congruo periodo di tempo.

(È approvato).

ART. 3.

La facoltà del Ministro prevista dall'articolo 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, si applica anche nei riguardi delle domande di collocamento con anticipo dell'ausiliaria presentate ai sensi dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1973.

Su questo provvedimento la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si rifà alla legge 10 ottobre 1950, n. 877, riguardante il trattamento economico degli allievi delle accademie militari. Si trattava di una somma conservata scrupolosamente su di un apposito libretto di risparmio che avrebbe dovuto poi servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo. La legge 22 maggio 1969, n. 240, ha elevato la misura dell'indennità (da 308 a 966 lire) modificandone la denominazione in quella di « assegno », ma non ha innovato alle norme preesistenti che ne indicano la destinazione. L'elevazione dell'assegno ha portato ad un ammontare complessivo delle somme accantonate eccedente di molto le spese occorrenti per la prima vestizione. Appare, quindi, evidente modificare la normativa vigente per consentire che una quota dell'assegno giornaliero possa essere destinato per le piccole

spese personali.

L'articolo 1 stabilisce la ripartizione dell'importo: metà vincolato e metà a disposizione degli allievi.

Con l'articolo 2 si prevede un concorso spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, da stabilirsi con le modalità che verranno ritenute più opportune. Vi è da segnalare che eventuali eccedenze devono essere messe a carico delle famiglie.

L'articolo 3 prevede la sospensione della corresponsione del trattamento economico agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo solo nell'ipotesi di degenza in luogo di cura oppure in caso di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio. Dalla lettura del dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento, mi sono reso conto che alcune perplessità sono sorte proprio su questo punto. Comunque, io sono del parere che in caso di degenza in luogo di cura oppure di licenza straordinaria concessa per infermità non derivante da causa di servizio, le relative spese debbano essere trattenute dall'assegno e pertanto raccomando l'approvazione del disegno di legge, ricordando ancora che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in merito all'onere che l'applicazione del presente provvedimento comporterebbe qualora venisse approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MIGNANI. Il titolo del disegno di legge in esame « Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari » farebbe supporre un deciso quanto opportuno superamento della precedente legislazione che, seppure non molto remota, risulta ancorata a vecchie concezioni proprie di una società diversa da quelle in cui vivono le nuove generazioni. È evidente che il disegno di legge trae origine dalla richiesta di una maggiore responsabilizzazione personale e dalla esigenza di una certa disponibilità di denaro avanzata dai giovani accademisti. Malgrado questa pressione, anziché decidersi ad un rinnovamento sostanziale dei rapporti tra gli Istituti, le famiglie e gli allievi, si cerca di resistere concedendo solo una diversa ripartizione dell'assegno giornaliero spettante agli allievi. Finora tutto l'importo è stato versato su un libretto di risparmio a cura della Amministrazione ed è destinato da sempre alle spese per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale. Non è considerato,

quindi, neppure un vero e proprio assegno spettante per una difficile e severa preparazione a svolgere un'importante funzione direttiva al servizio del Paese, ma quasi come una elargizione governativa da mettersi nella cassetta dei risparmi, per poterne usufruire con gli interessi quando si sarà raggiunta la maggiore età o emancipazione.

L'unica modifica sostanziale è che la approvazione di questo provvedimento, non sarà più accantonato tutto l'importo, ma la metà di esso sarà corrisposto periodicamente (mensilmente) in contanti agli allievi interessati. È un passo avanti, indubbiamente, rispetto al passato ed al presente. Tuttavia noi lo consideriamo ancora troppo limitato perché vorremmo che la prima vestizione fosse a carico dello Stato e che l'intero assegno fosse lasciato alla libera disponibilità dei giovani per le loro piccole spese personali, alleggerendo così le famiglie dalla necessità di effettuare rimesse di denaro ai loro figli.

Potremmo anche concordare sul disposto dell'articolo 1, l'unico che rappresenti una modifica in senso positivo, qualora la metà dell'assegno giornaliero risultasse veramente sufficiente in rapporto alle attuali esigenze di un giovane. Ma quando leggiamo il successivo lungo e dettagliato articolo 2, ci troviamo di fronte alla pura e semplice riconferma delle vecchie leggi, dei farraginosi meccanismi burocratici. Traspone la preoccupazione tipica delle classi dirigenti di mantenere aperto lo accesso alle Accademie militari solo agli appartenenti ai ceti sociali più elevati e non a tutti i giovani che abbiano propensione ed attitudine per la carriera militare e posseggano tutte le doti necessarie, fuorché la possibilità economica della propria famiglia. Eppure bisogna prendere atto di una realtà nuova: malgrado i tentativi di sbarramento, l'attesa che vi è fra gli allievi ufficiali per un adeguato trattamento economico e per una diversa normativa, dimostra che i corsi sono frequentati da elementi provenienti da famiglie non agiate.

L'articolo 2 ribadisce che gli allievi devono concorrere alle spese per l'acquisto di libri, sinossi e oggetti di cancelleria con una quota « da determinarsi ogni anno con decreti dei ministri della difesa, delle finanze, o dell'interno, di concerto col ministro del tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'amministrazione ». Inoltre devono essere detratte dal deposito sul libretto di risparmio, o pagate dalle famiglie, le eventuali spese eccedenti l'importo forfettario per la istruzione dei giovani, le spese straordinarie, quelle per la manutenzio-

ne del vestiario (lavatura, stiratura) indicate dal secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 877 del 1950, quelle elencate nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del gennaio 1970 e cioè le specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche, degenze e consulti, strumenti scientifici, rinnovo capi di vestiario, eventuali danni, eccetera.

Ora è evidente che di fronte a tante spese certe ed a tante altre imprevedute e imprevedibili, la famiglia di un operaio o di un modesto impiegato, in genere cerca di non assecondare il desiderio di un figlio di iscriversi ad una delle accademie militari. Si restringe così il numero degli aspiranti alla carriera militare e per lo Stato la possibilità di scelta fra le migliori energie del nostro popolo.

Occorre, dunque, abbattere le barriere di classe, la discriminazione preventiva su basi economiche. Occorre rinunciare a una aristocrazia delle disponibilità finanziarie. Bisogna eliminare ogni distacco tra ufficiali in servizio permanente effettivo e ufficiali di complemento, tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che non sia fondato sulla competenza, sulle attitudini e sul diverso livello di preparazione specifica. Bisogna far sì che gli ufficiali in servizio permanente effettivo di tutte le armi e specialità provengano da tutti gli strati del nostro popolo, al fine di evitare qualsiasi frattura tra forze armate e società civile.

Anche da un punto di vista strettamente finanziario, noi riteniamo che per il bilancio dello Stato sarebbe un onere del tutto trascurabile quello relativo al completo mantenimento dei frequentatori dei corsi delle accademie militari. Anzi, crediamo che le spese per un apparato burocratico necessario a tenere una contabilità tanto complessa e per somme in definitiva irrisorie, con tutte le operazioni di entrata e uscita indicate nell'articolo 2, i diversi decreti ministeriali da emanare ogni anno, le preliminari e conseguenti pratiche di ufficio, siano superiori a quelle che l'amministrazione dello Stato dovrebbe sostenere se si accollasse il costo di tutto quanto oggi è a carico degli allievi.

Circa quanto viene proposto nella seconda parte dell'articolo 3 non compendiamo perché si debba sospendere ogni trattamento economico agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di degenza in luoghi di cura o di licenza per infermità non dipendenti da cause di servizio. Oggi non vi è più nessuna categoria di cittadini che

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

perda ogni retribuzione proprio nei momenti in cui maggiori sono le necessità di avere un'assistenza anche di ordine finanziario. E ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di infortunio o di malattia comunque contratta. Semmai la dipendenza o meno da causa di servizio, dovrebbe essere determinante solo ai fini del diritto a indennizzo od a pensione.

Riassumendo, noi proponiamo l'abolizione del libretto di risparmio; la corresponsione agli allievi dell'intero importo dell'assegno giornaliero e degli assegni fissi mensili; l'esonero da ogni spesa per libri, sinossi, cancelleria, vestiario, cure mediche, eccetera, con la sola eccezione dei danni causati a mobili ed immobili di proprietà dello Stato; la corresponsione del trattamento economico a tutti anche durante i periodi di interruzione dei corsi, di degenza in luoghi di cura o di licenza per malattie o infermità dipendenti o meno da cause di servizio.

Presenteremo in proposito alcuni emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame.

A conclusione di questo intervento, consentitemi di aggiungere, trattandosi di Accademie militari, una raccomandazione all'onorevole sottosegretario: sarebbe quanto mai urgente un aggiornamento dei programmi di studio e di esercitazioni, nonché dei regolamenti interni, per renderli aderenti ai principi costituzionali e allo sviluppo democratico e civile del Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto riguarda l'entità e il valore del disegno di legge, mi rimetto a quanto ha già detto il relatore. Vorrei saltanto aggiungere due considerazioni. Non si può, anzitutto, non tenere conto delle obiettive difficoltà del momento, ricordate alcuni giorni fa anche dal ministro della difesa in occasione del dibattito sul bilancio. Se pertanto su alcune questioni sarebbe interesse di tutti andare incontro non solo agli accademisti ma a chiunque presti servizio militare (sorge a questo punto il problema del soldo), non è possibile allo stato attuale fare ulteriori sforzi.

Per quanto riguarda la raccomandazione fatta dall'onorevole Mignani in merito al problema dei regolamenti, credo che dobbiamo rifarci a precedenti discussioni. In ogni caso

siamo a disposizione per ogni particolare segnalazione che ci pervenisse su questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dell'importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi.

L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.

Gli onorevoli Mignani, Tesi, Bisignani, Venegoni e Pellizzari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole « dell'aeronautica » aggiungere le parole « della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza »; dopo le parole « n. 877 » aggiungere le parole « è abolito »; sostituire le parole « limitato alla metà dell'importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi » con le seguenti: « L'assegno giornaliero è corrisposto in contanti ai predetti allievi »; al secondo comma dopo la parola « interforze » cancellare tutte le altre sostituendole con le seguenti: « sono corrisposti in contanti agli allievi e agli aspiranti ufficiali ».

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi dichiaro contrario per i motivi già esposti.

VAGHI, Relatore. Sono contrario agli emendamenti presentati e invito l'onorevole Mignani a presentare al riguardo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 1 possono considerarsi come

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

un unico emendamento sostitutivo. Lo pongo pertanto in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreti rispettivamente del Ministro della difesa, del Ministro delle finanze edel Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione. Detta quota è detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle Accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto dagli allievi delle Accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio di cui al precedente comma:

a) le spese indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877;

b) le spese di carattere straordinario degli allievi; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Per tali spese s'intendono quelle elencate nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Le spese detratte ai sensi del presente articolo sono mensilmente versate in tesoreria, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Sono convalidate le spese sostenute dall'Amministrazione per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi.

Gli onorevoli Mignani, Tesi, Bisignani, Venegoni e Pellizzari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole « e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza » *cancellare tutte le altre sostituendole con le seguenti*: « hanno diritto ad ottenere gratuitamente i libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione. Le relative spese sono a carico dell'amministrazione »; *sostituire i commi seguenti con la seguente dizione*: « Anche tutte le spese indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono a carico dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da eventuali danni causati dagli allievi, ai quali saranno addebitate ».

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario per i motivi di natura economica cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti all'articolo 2 possono considerarsi come un unico emendamento sostitutivo. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

Gli onorevoli Mignani, Tesi, Bisignani, Venegoni e Pellizzari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole « sottufficiali del Corpo » *aggiungere le parole* « e gli allievi non provenienti dai sottufficiali »; *dopo le parole* « per

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

infermità » *cancellare tutte le altre sostituenti con le seguenti*: « dipendenti o meno da causa di servizio ».

VAGHI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti presentati.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro anch'io contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Mignani.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Mignani.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

All'onere di lire 71.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1974, si fa fronte quanto a lire 60.000.000 mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno, quanto a lire 5 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio e, quanto a lire 6.500.000, con i normali stanziamenti del capitolo n. 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

MIGNANI. Il gruppo comunista voterà contro questo disegno di legge perché non si è voluto tener conto delle nostre considerazioni e proposte migliorative. Si sono respinti tutti gli emendamenti così che il provvedimento risulta del tutto marginale e, come al solito, si continua nella prassi di esprimere buoni propositi per l'avvenire senza mai affrontare con strumenti legislativi veramente

validi, coerenti ed organici i problemi delle nostre forze armate.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito (2450):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	—

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mignani, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pellizzari, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

Disegno di legge: Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2420):

Presenti	30
Votanti	20
Astenuti	10
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	—

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Bandiera, Belluscio, Bodrito, Bologna, Bova, Caiati, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lucchesi, Magri, Niccolai Giuseppe, Orlando, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Vaghi, Villa.

Si sono astenuti:

Angelini, Bisignani, Boldrini, Cerri, Lizzero, Mignani, Nahoum, Pellizzari, Tesi, Venegoni.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1974

Disegno di legge: Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2636):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	10

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova,

Caiati, Cerri, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mignani, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pellizzari, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO